

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 201

a iniziativa del Consigliere Putzu

*presentata in data 12 giugno 2023*

-----

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

-----

**Art. 1**

*(Modifica alla l.r. 19/2021)*

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano) è sostituito dal seguente:

“2. La cancellazione dall'albo di cui al comma 1 ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data della perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo negli altri casi.”.

**Art. 2**

*(Modifiche alla l.r. 22/2021)*

1. Al comma 3 dell'articolo 65 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche), le parole: “In fase di subentro” sono sostituite dalle parole: “In caso di subentro”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 94 della l.r. 22/2021 le parole: “nonché per il potenziamento di quelli esistenti” sono soppresse.

**Art. 3**

*(Modifiche alla l.r. 33/2012)*

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 (Disposizioni regionali in materia di apicoltura) le parole: “informazioni contenute” sono sostituite dalle parole: “misure previste”.

2. L'articolo 11 della l.r. 33/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 (Sanzioni)

1. L'omissione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750,00 euro a 7.500,00 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di svolgimento dell'attività quando la registrazione è stata sospesa o revocata.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53) è soggetta al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.500,00 euro per ciascun apiaro irregolare.

3. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750,00 euro a 7.500,00 euro.

4. L'inosservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui all'articolo 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro.

5. L'inosservanza delle distanze degli apiari di cui all'articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.

6. L'inosservanza del comma 2 dell'articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro e con rimozione immediata dell'apiario.

7. Per le violazioni di cui al comma 2, qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l'autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere.

8. Per le violazioni alle disposizioni di questa legge non altrimenti sanzionate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.”.

#### **Art. 4**

*(Proroga di termini)*

1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 10 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), già prorogato al 30 giugno 2023 dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 2022, n. 15 (Proroga dei termini di disposizioni transitorie inerenti alla pesca dei molluschi bivalvi), è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2024.

#### **Art. 5**

*(Abrogazione)*

1. La legge regionale 6 giugno 2017, n. 19 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio”) è abrogata.

#### **Art. 6**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

**Art. 7**  
*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.